

STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

"Fondazione Piero e Piera Rosolen ETS"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione.

E' costituita su iniziativa della signora Piera ACQUADRO, in memoria del signor Piero ROSOLEN, una Fondazione, quale Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore, denominata **"Fondazione Piero e Piera Rosolen ETS"**.

Prima della avvenuta iscrizione presso il RUNTS, o dopo la sua eventuale cancellazione, o comunque nei casi di legge che così prevedano, non potrà farsi uso dell'acronimo ETS: per tali denegate evenienze, la denominazione della Fondazione sarebbe quindi "Fondazione Piero e Piera Rosolen". Ai fini del presente statuto, per "CTS" si intende il D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e s.m.i..

Articolo 2 - Sede.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino.

L'indirizzo della sede può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne darà comunicazione ai competenti pubblici registri.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dall'iscrizione della fondazione stessa al RUNTS.

Nelle forme di legge e statuto, considerato anche il patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di prorogarne la durata.

La Fondazione si estingue comunque se il patrimonio diviene insufficiente ed al ricorrere delle cause di estinzione previste dall'Articolo 28 primo comma Codice Civile.

Nel caso si addivenisse alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà 3 (tre) liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 4 – Scopi ed attività

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è gestita secondo i criteri dell'obiettiva economicità.

La Fondazione agisce in piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economica. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento (anche sotto forma di erogazione di borse di studio e sussidi) delle sotto elencate attività di interesse generale ai sensi ed in conformità dell'articolo 5 (alle cui lettere viene qui fatto riferimento) del decreto legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni:

- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo e secondo i criteri ed i limiti dettati dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso lo sviluppo ed il finanziamento di progetti specifici;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni la cui attività abbia scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- eventualmente esercitare anche attività di impresa commerciale, ma tale esercizio può essere consentito solo se ed in quanto appaia funzionale alla realizzazione dei fini primari dell'ente;
- svolgere in via strumentale e non prevalente tutte le attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 6 - Metodo

La Fondazione agisce in forma di azione volontaria o di erogazione, gratuita o sottocosto, di denaro, beni o servizi e potrà raggiungere i propri scopi sia limitandosi ad erogare sussidi e contributi ad enti o soggetti terzi, sia gestendo in proprio delle attività.

TITOLO II: RISORSE DELLA FONDAZIONE

Le risorse della Fondazione sono costituite dal Patrimonio (iniziale e frutto di eventuali incrementi futuri) e dal Fondo di Gestione: esse sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra previste.

Qualsiasi apporto di risorse effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile e non attribuisce alcun diritto, diverso da quelli eventualmente attribuiti dallo Statuto o dalla Legge, di partecipazione all'organizzazione o alle attività della Fondazione.

Articolo 7 – Patrimonio

Il Patrimonio è composto:

A) dal Patrimonio iniziale, costituito da disponibilità provenienti dalla trasformata società a responsabilità limitata, destinate a Patrimonio iniziale dal Fondatore per l'importo di Euro trentacinquemila;

B) da tutte le successive entrate, di qualsiasi genere, che vengano espressamente destinate ad incremento del Patrimonio, e così a titolo esemplificativo, purché in presenza della espressa destinazione a Patrimonio: dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi altro titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati; dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione eventualmente delibererà di destinare ad incremento del Patrimonio.

Articolo 8 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Costituiscono il Fondo di Gestione tutte le risorse apportate (in fase iniziale o a seguito di eventuali apporti futuri) nella Fondazione e non espressamente destinate a incremento del Patrimonio.

In via esemplificativa e non tassativa esso è quindi costituito (in assenza di destinazione a incremento del Patrimonio):

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici e da privati;

- dai contributi del Fondatore e di terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali; in genere, tutte le risorse, menzionate o meno del precedente articolo, e non espressamente destinate a incremento del Patrimonio.

Articolo 9 - Diminuzione del patrimonio minimo

Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dalla Legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio provvedere ai sensi di Legge.

Articolo 10 - Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, al Fondatore, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nella Fondazione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere g) et h) del CTS;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato al Fondatore, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione

della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'articolo del presente Statuto rubricato "Oggetto della Fondazione";

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o al diverso limite che verrà eventualmente stabilito in futuro con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' fatto obbligo di impiegare le risorse della Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché delle altre, eventuali attività a queste ultime strumentali, accessorie e connesse di cui sopra

Articolo 11 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Patrimonio iniziale eventualmente resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali.

E' vietata la distribuzione a chicchessia, né direttamente né indirettamente, in qualunque forma, di utili di gestione, nonché di fondi e riserve, a meno che non sia imposta per legge.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare, entro la fine di ciascun anno, il conto preventivo dell'anno seguente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari; provvede

inoltre a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

TITOLO III: QUALIFICHE E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 10 – Fondatore

E' Fondatore la signora Piera ACQUADRO.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente e il Vice Presidente;
l'eventuale Comitato Scientifico;
l'Organo di Controllo;
l'eventuale Revisore Legale.

Articolo 12 – Consiglio di Amministrazione

A) Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti ex art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

B) Nomina.

Finché il Fondatore è il Presidente.

Fino a quando sarà in vita e capace, il Fondatore rivestirà la carica di Presidente e provvederà alla nomina del Vice Presidente e dei Consiglieri ed alla loro eventuale sostituzione.

E' fatta salva la facoltà del Fondatore di dimettersi dalla carica di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di scegliere una persona destinata a sostituirlo quale consigliere. Se tale facoltà non venisse attuata, il Consiglio avvierà il metodo di seguito descritto, comunque sempre utilizzabile anche per la sostituzione dei membri dimissionari o al termine del loro mandato.

b) Laddove il Fondatore non fosse più il Presidente.

Se il Fondatore non potesse o non volesse più far parte del Consiglio, oltre che nei casi di scadenza delle cariche o di sostituzione di membri venuti meno, sarà lo stesso Consiglio di Amministrazione a provvedere alla sostituzione dei nuovi membri individuando soggetti che possano rappresentare adeguatamente i principi ispiratori della Fondazione.

Qualora consti un'incapacità legale (interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno per infermità mentale) oppure un'incapacità naturale permanente o di presumibile lunga durata (quest'ultima documentata in base a due concordi certificati medici, firmati da medici con specializzazioni attinenti, quali ad esempio geriatri, neurologici, psichiatri...) di un membro del Consiglio di Amministrazione, i membri rimanenti procederanno alla sostituzione. Il membro sostituito, in caso di incapacità meramente naturale, può comunque impugnare la decisione che lo ha sostituito, entro 3 (tre) mesi dalla sua adozione ed avvalendosi della procedura arbitrale e relative impugnative di cui al presente statuto.

A nomina avvenuta, il Consiglio eleggerà al suo interno, a maggioranza, l'eventuale nuovo Presidente. In caso di impossibilità a raggiungere tale maggioranza, la votazione sarà ripetuta per altre 2 (due) volte, dopodiché diverrà Presidente il Consigliere in carica da più tempo ed in subordine il consigliere più anziano.

Nelle more della sostituzione del Presidente, il ruolo del Presidente è esercitato dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il ruolo è esercitato dal Consigliere più anziano.

Nell'ipotesi di Consiglio che non abbia ancora provveduto a reintegrare il Presidente, l'organo amministrativo deve limitarsi all'ordinaria amministrazione ed attivarsi senza indugio per attivare la procedura di sostituzione del Presidente, secondo quanto previsto nello Statuto.

C) Poteri e Deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- 1) redigere ed approvare il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, oltre che l'eventuale bilancio sociale;
- 2) redigere ed approvare la Relazione di Missione;
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di beni;

4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;

5) nominare i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico, dell'organo di controllo (anche se esercitasse la revisione legale dei conti) e di ogni altro organo la cui nomina non sia rimessa al primo

Presidente o ad altro soggetto;

6) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

7) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e alla approvazione/modifica di eventuali regolamenti attuativi dello stesso;

8) istituire, rapportandoli alla situazione della Fondazione, adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;

9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente

Statuto o dalla Legge. Inoltre, per conferire stabilità alla Fondazione il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere annualmente e tenere aggiornato un piano finanziario di spesa/impieghi delle risorse per la realizzazione degli scopi istituzionali in funzione della durata programmata dell'ente in modo che tutto il patrimonio disponibile venga impiegato progressivamente, con gradualità, fino ad esaurirsi alla scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione può nei limiti di legge delegare proprie e/o specifiche attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; non sono delegabili le funzioni che la legge dichiara non delegabili all'interno di un Consiglio di Amministrazione di società per azioni. Ogni eventuale Consigliere Delegato è comunque tenuto a riferire al Consiglio, che vigila sul suo operato e può sempre revocare o modificare la delega attribuita.

I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, nonché ad un comportamento rispettoso.

La carica di Consigliere è gratuita, con possibilità di rimborso delle spese documentate e giustificate; su motivata delibera del Consiglio di Amministrazione è possibile prevedere una retribuzione della carica esclusivamente laddove ciò appaia necessario per garantire la presenza di adeguate personalità e professionalità nel Consiglio di Amministrazione.

D) Durata.

Il primo Presidente resta in carica a vita, fermo quanto previsto nello Statuto.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio al quinto esercizio successivo alla loro nomina (ferme le ipotesi di morte, dimissioni, revoca o decadenza) e possono essere nuovamente nominati.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati per sostituirli restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza deve provvedere espressamente, nell'ultimo semestre, a nominare i propri componenti per il quinquennio successivo; nella denegata ipotesi in cui operi comunque la scadenza del termine in capo al Consiglio di Amministrazione, lo stesso opererà in regime di prorogatio fino alla sua sostituzione o riconferma; durante la suddetta prorogatio, il Consiglio di Amministrazione manterrà pieni poteri, ma salvo casi di conclamata urgenza si limiterà agli atti di ordinaria amministrazione.

E) Revoca.

La grave violazione delle disposizioni dello Statuto o della Legge costituisce motivo di revoca per giusta causa, per cui il Consigliere può essere revocato dal Presidente, fino a quando il Fondatore rivestirà detta carica e, in seguito, dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella Fondazione come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa (fermo restando che la gratuità della relativa carica non dà, appunto, diritto ad alcun compenso).

Il Presidente, fino a quando detta carica sarà rivestita dal Fondatore, non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, se non per sopravvenuta incapacità e con le cautele di cui allo Statuto.

F) Cause di ineleggibilità e Decadenza.

Il membro del Consiglio di Amministrazione - ad eccezione del primo Presidente - che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Presidente stesso, fino a quando detta carica sarà rivestita del Fondatore, e, in seguito, dal Consiglio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

G) Convocazione e quorum.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica (quorum costitutivo). In assenza di convocazione, la riunione si ha comunque per validamente costituita laddove ad essa partecipino tutti i membri del Consiglio e l'Organo di controllo.

(Quorum deliberativo) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente; nel caso in cui il Presidente fosse assente, prevale il voto del Vice Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri o, se ritenuto opportuno dal Presidente, fra soggetti terzi; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, si dà luogo a verbalizzazione notarile, con le relative tecniche di verbalizzazione e possibilità di sottoscrizione.

H) Tele o video conferenza.

Le riunioni dell'organo amministrativo potranno tenersi anche con mezzi a distanza, con forme di videoconferenza o audioconferenza, che garantiscano effettività di partecipazione e parità di trattamento.

I) Legale rappresentanza.

La legale rappresentanza della Fondazione spetta al suo Presidente.

In caso di suo impedimento o comunque d'intesa con il Presidente, spetta al Vice Presidente. L'impedimento del Presidente si presume allorché si presenti a firmare il Vice Presidente, il quale dovrà comunque dichiarare tale impedimento del Presidente, sotto la sua responsabilità; la volontà del Presidente che ad esercitare la legale rappresentanza sia il Vice Presidente deve di volta in volta essere documentata con documento scritto, firmato dal Presidente.

La legale rappresentanza spetta altresì agli eventuali Consiglieri Delegati, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti.

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi: può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente ha, singolarmente e disgiuntamente, il potere di ordinaria amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente, nell'ambito delle sue attribuzioni, può delegare singole decisioni al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni esterne dell'Ente, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- provvede alla organizzazione e promozione delle iniziative,
- predisponendo i mezzi necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai propri atti (essendo l'ordinaria amministrazione, come sopra definita, comunque delegata per statuto al Presidente).

In caso di assenza o impedimento, o per scelta del Presidente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Fondatore è il primo Presidente; per gli altri, si provvede come da Statuto.

La carica di Presidente è gratuita, con possibilità di rimborso delle spese documentate e giustificate; su motivata delibera del Consiglio di

Amministrazione è possibile prevedere una retribuzione della carica (se del caso anche aggiuntiva rispetto a quella di Consigliere semplice) esclusivamente per un Presidente diverso dal primo Presidente (essendo intenzione del Fondatore prestare

la propria opera in modo gratuito) ed esclusivamente laddove ciò appaia necessario per garantire la scelta di un'adeguata personalità e professionalità.

Articolo 14 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative e ad ogni altra questione sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per morte, dimissioni, decadenza o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano, in quanto compatibili, quelle disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle riunioni del Consiglio, ivi compresa la possibilità di ricorso ai mezzi di tele comunicazione.

Articolo 15 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Sindaco dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica; il suo incarico è rinnovabile.

Al Sindaco Unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 D.Lgs. n. 117/2017, fermo che lo stesso deve essere, ai sensi del presente Statuto, scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso in cui siano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 et 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione: si applica la causa di decadenza di cui all'art. 2405 c.c.

Le disposizioni del presente Statuto riferite all'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche laddove lo stesso svolga altresì la funzione di revisore legale dei conti, essendo previsto per tali ipotesi, ai sensi di quanto consentito dall'art. 30 CTS, che sia lo stesso soggetto a svolgere le due funzioni.

Articolo 16 - Onerosità o gratuità delle cariche

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente dell'Associazione, nonché quella di membro del Comitato Scientifico, sono gratuite, salve le ipotesi previste nello Statuto di possibili casi di onerosità. In tali ultime ipotesi, la retribuzione non può in nessun modo costituire distribuzione indiretta di utili, sicché deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superare i compensi previsti per enti che operino nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La carica di Sindaco è, invece, normalmente onerosa ed il compenso, nel rispetto dei criteri e delle norme di trasparenza di cui sopra, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della relativa nomina per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri, che saranno vidimati:

- il libro del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dell'Organo di controllo con gli eventuali fascicoli per le attività di revisione.

Articolo 18 – Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (ove istituito; in difetto previo parere dell'ente pubblico di pertinenza) e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso nel termine di legge dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Qualora la Fondazione perda la qualifica di ente ETS, si applicherà l'art. 50 CTS e ogni altra pertinente disposizione normativa.

Articolo 19 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, oppure tra gli organi della Fondazione e la Fondazione stessa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi alla Fondazione, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni degli organi o aventi ad oggetto la qualità di componente di organo, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In particolare, si conviene espressamente che l'Arbitro, quale che sia la procedura arbitrale adottata, venga nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte con modalità che tutelino l'estraneità rispetto alla Fondazione del soggetto che effettua la detta nomina.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, tra l'altro, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.

Articolo 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché in subordine l'ulteriore disciplina vigente in materia.